Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.330 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1963, n. 1498.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261, del 19 ottobre 1961, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi ad Agnano il 7 aprile 1963, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Dopolavoro dei Ministeri finanziari - Per opere assistenziali - Roma . . . . . 12,93 %
2. Circolo ricreativo assistenziale Corte dei conti - Roma . . . . 0,41 %
3. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione - Roma . . . . 1,66 %
4. Associazione nazionale ex internati - Roma . . . . 1,66 %
5. Federazione italiana volontari della libertà - Roma . . . . 1,66 %
6. Compagnia dame di carità di Santa Eulalia - Cagliari . . . . 0,41 %
7. Centro italiano femminile - Avezzano (L'Aquila) . . . . 0,21 %
8. Centro assistenza sociale - Bagheria (Palermo) . . . . 0,17 %
9. Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres - Borutta (Sassari) - Per opere assistenziali . . . . 0,41 %
10. Istituto « Aliotti » - Arezzo . . . 0,84 %
11. Villagio del fanciullo - Bologna . 0,41 %
12. Associazioni cristiane lavoratori italiani - Circolo di Castel Colonna (Ancona) 0,17 %
13. Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - Petroio di Trequanda (Siena) - Per opere assistenziali . . . . 0,21 %
14. Casa di sollievo « San Camillo » - Bucchianico (Chieti) . . . . 0,21 %
15. Insigne collegiata e Parrocchia di San Martino - Corleone (Palermo) - Per opere assistenziali . . . . 0,41 %
16. Asilo infantile parrocchiale di Fosse - Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) . . . 0,41 %
17. Fondazione « Bichiri » - Pia casa di ricovero per vecchi - Bonorva (Sassari) . . 0,41 %
18. Rifugio Sant'Anna - Massa Marittima (Grosseto) . . . . 0,33 %

19. Giardino d'infanzia « Gherardo Rangoni Santacroce » - Appignano (Macerata) . . 0,17 %
20. Scuola materna « Aurelio Marconi » Bovara di Trevi (Perugia) . 0,25 %
21. Orfanotrofio Sant'Elisabetta - Arezzo . . . 0,21 %
22. Asilo infantile parrocchiale di Valdiporro di Boscochiesanuova (Verona) 0,41 %
23. Associazione nazionale reduci d'oltremare Sezione di Baucina (Palermo) . 0,17 %
24. Orfanotrofio femminile del « Preziosissimo Sangue » Francavilla al Mare (Chieti) . 0,21 %
25. Istituto per orfani San Girolamo Emiliani Rapallo (Genova) 0,41 %
26. Orfanotrofio « Ente Casa San Giuseppe » Nuoro 0,21 %
27 Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Barchi (Pesaro) 0,25 %
28. Venerabile Confraternita di Misericordia Castelnuovo Berardenga (Siena) 0,21 %
29. Asilo infantile « San Giuseppe » - Illasi (Verona) . . 0,41 %
30. Abbazia di San Bartolomeo Apostolo Campofilone (Ascoli Piceno) Per opere assistenziali . 0,33 %
31. Parrocchia di San Pancrazio M. - Castel Giorgio (Terni) Per opere assistenziali . 0,25 %
32. Istituto « Sorriso Francescano » - Genova . 0,84 %
33. Collegio d'Abruzzo L'Aquila . 0,21 %
34. Opera diocesana di assistenza - Ortona (Chieti) . 0,21 %
35. Ente casa di riposo Nuoro 0,21 %
36. Asilo parrocchiale di Cavalo di Fumane (Verona) 0,41 %
37. Orfanotrofio femminile Casa di riposo Chiusa Sclafani (Palermo) 0,17 %
38. Compagnia di Misericordia - Gerfalco di Montieri (Grosseto) 0,25 %
39. Ente comunale di assistenza Morro d'Alba (Ancona) Per il ricovero di mendicità . . 0,17 %
40. Asilo infantile parrocchiale di Castelnuovo Assisi (Perugia) 0,33 %
41 Istituto femminile Divina Provvidenza « Don Daste » Genova-Sampierdarena 0,84 %
42. Asilo infantile « San Vincenzo » - Carloforte (Cagliari) 0,21 %
43. Parrocchia di San Giuseppe Campofiorito (Palermo) Per opere assistenziali 0,21 %
44. Parrocchia « Cuore Immacolato di Maria » Tempio votivo Verona Per opere assistenziali 0,41 %
45. Parrocchia della Cattedrale Tolentino (Macerata) Per opere assistenziali 0,17 %
46. Asilo infantile « Boncompagni » - Trevi (Perugia) 0,58 %
47. Parrocchia Santa Maria San Terenzo di Lerici (La Spezia) Per opere assistenziali . 0,41 %
48. Parrocchia di San Biagio V M. - Vacri (Chieti) Per opere assistenziali . . 0,21 %
49. Parrocchia di San Francesco Prizzi (Palermo) Per opere assistenziali 0,17 %
50. Parrocchia di Carloforte (Cagliari) - Per opere assistenziali . . 0.21 %
51. Asilo infantile di Terragnolo (Trento) . 0,41 %
52. Centro nazionale assistenza lavoratori immigrati Roma 0,84 %
53. Parrocchia di Santa Maria Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno) - Per opere assistenziali . 0.17 %
54. Casa del giovane Piediluco (Terni) 0,63 %
55. Centro italiano femminile Comitato provinciale di Genova 0,84 %
56. Parrocchia di Santa Maria Maggiore Lanciano (Chieti) Per il ricreatorio giovanile 0,21 %
57. Parrocchia « San Michele Arcangelo » Città Sant'Angelo (Pescara) Per opere assistenziali 0,21 %
58. Arcipretura-Parrocchia « SS. Ilario e Donato » Amandola (Ascoli Piceno) Per opere assistenziali 0,17 %
59. Asilo infantile San Pio X Badia Tedalda (Arezzo) 0,21 %
60. Comunità « Operaie della Grazia » Terni . 0.33 %
61. Asilo infantile di Garda (Verona) . 0,41 %
62. Associazione Mazziniana italiana - Milano 0,67 %
63. Opera diocesana di assistenza Pitigliano (Grosseto) . 0.25 %
64. Asilo infantile « A. Passeroni » - Calasetta (Cagliari) . . 0,21 %
65. Istituto « Casa Divina Provvidenza » Chiavari (Genova) 0.84 %
66. Centro assistenza lavoratori Fossombrone (Pesaro) 0,17 %
67 Oratorio interparrocchiale « San Gregoriuccio » Spoleto (Perugia) 0,63 %
68. Circolo educativo assistenziale « Madonna del Perpetuo Soccorso » Francavilla al Mare (Chieti) 0,21 %
69. Asilo infantile di Caprile - Badia Tedalda (Arezzo) . 0,21 %
70. Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale presso l'Ospedale psichiatrico provinciale Verona 0,41 %
71. Società umanitaria - Fondazione P.M. Loria Milano 0,58 %
72. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Passo di Treia (Macerata) 0,17 %
73. Associazioni cristiane lavoratori italiani Sede provinciale di Terni 0,33 %
74, Parrocchia della insigne Chiesa Cattedrale di San Rufino - Assisi (Perugia) Per opere assistenziali . . 0,41 %
75. Unione cattolica artisti italiani - Pescara . . 0,21 %
76. Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra Sezione di Bagheria (Palermo) 0,09 %
77 Confraternita di Misericordia Gaiole in Chianti (Siena) . . . . 0,21 %

78. Casa della gioventù « Madonna delle Grazie » - Fratticciola Selvatica di Perugia . . . . 0,41 %
79. Opera Pia don Luigi Neri - Ripe (Ancona) . . 0,17 %
80. Opera pia « Ricovero di N. S. del Carmine » Santa Margherita Ligure (Genova) . . . 0,41 %
81. Parrocchia di San Nicola di Bari - Orsogna (Chieti) - Per opere sociali . 0,21 %
82. Istituto femminile « Suore Stimmatine » Cortona (Arezzo) . 0,21 %
83. Pia unione braccianti Chiusa Sclafani (Palermo) . 0,17 %
84. Asilo infantile di Dossobuono di Villafranca (Verona) 0,41 %
85. Movimento di collaborazione civica - Roma 0,41 %
86. Parrocchia di Santa Maria dell'Olmo Monterubbiano (Ascoli Piceno) Per opere assistenziali . 0,17 %
87. Ente Maremmano assistenza Grosseto 0,21 %
88. Parrocchia « B. V Assunta » Mamoiada (Nuoro) Per opere assistenziali 0,21 %
89. Ricovero di mendicità « Paolo Vagliasindi del Castello » Randazzo (Catania) 0,41 %
90. Asilo infantile « San Silvestro » - Pescara . 0,21 %
91 Oratorio Santa Lucia Siracusa . 0,41 %
92. Centro sociale di assistenza O.N.A.R.M.O. Appignano (Macerata) 0,17 %
93. Associazione « Pro Argegno » Argegno (Como) 0,67 %
94. Associazione nazionale combattenti e reduci Sezione di Misilmeri (Palermo) 0,09 %
95. Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Capodacqua Ortucchio (L'Aquila) 0,21 %
96. Arciconfraternita « Maria SS. Annunziata » Cosenza 0,21 %
97. Parrocchia di Santa Lucia Fermo (Ascoli Piceno) Per l'oratorio maschile 0,17 %
98. Istituto « Sinite parvulos venire ad me » Genova 0,41 %
99. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Lucignano (Arezzo) 0,21 %
100. Centro di educazione professionale per assistenti sociali Roma . 0,58 %
101. Parrocchia di « Sant'Osvaldo » - Cerro Veronese (Verona) Per opere assistenziali 0,41 %
102. Asilo Padre Mosca delle Suore Pie della Presentazione - Pescara . . 0,21 %
103. Asilo d'infanzia « L. Valerio » - Fossombrone (Pesaro) . 0,17 %
104. Opera diocesana di assistenza Acireale (Catania) . 0,21 %
105. Collegio ed asilo infantile « Paladini » Colle di Compito Capannori (Lucca) 0,17 %
106. Parrocchia di San Leonardo Cupramontana (Ancona) Per opere assistenziali . . 0,17 %
107 Opera diocesana di assistenza Nicosia (Enna) . . . . 0,21 %
108. Istituto femminile per minorati fisici e psichici Quartu Sant'Elena (Cagliari) 0,84 %
109. Asilo infantile della Parrocchia di Santa Maria Assunta Roccaraso (L'Aquila) 0,21 %
110. Asilo infantile « Mamma Maria » - Alberoro di Monte San Savino (Arezzo) . 0,21 %
111. Federazione nazionale delle associazioni tra le famiglie numerose Roma . . 0,84 %
112. Asilo infantile « Fra Marcellino » - Capradosso di Rotella (Ascoli Piceno) . . . 0,17 %
113. Parrocchia di San Giacomo Apostolo Montefino (Teramo) Per opere assistenziali . . . 0,21 %
114. Collegio di Maria - Marineo (Palermo) . . 0,17 %
115. Asilo infantile San Giovanni Bosco Lazzaretto di Cerreto Guidi (Firenze) 0,67 %
116. Casa di riposo in Campansi Siena 0,21 %
117. Città dei ragazzi Formigine (Modena) . 0,41 %
118. Parrocchia di Santa Maria a Terme Comunanza (Ascoli Piceno) Per opere assistenziali 0,17 %
119. Villaggio del fanciullo « Cristo Lavoratore » Trinitapoli (Foggia) . 0,21 %
120. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Pescara Per opere assistenziali 0,21 %
121 Parrocchia San Carlo Chiusa Sclafani (Palermo) Per opere assistenziali 0,17 %
122. Centro professionistico cattolico - Putignano (Bari) 0,41 %
123. Centro italiano di solidarietà sociale Comitato provinciale di Rovigo 0,41 %
124. Casa del lavoratore Montefelcino (Pesaro) 0,17 %
125. Pio ricovero femminile « Rosa Giorgi » Prato (Firenze) 0,84 %
126. Colonia marina « Stella Mattutina » Montesilvano (Pescara) . 0,21 %
127 Opera diocesana di assistenza - Rossano (Cosenza) . 0,25 %
128. Asilo infantile « San Prospero » - Montagnano di Monte San Savino (Arezzo) 0,21 %
129. Casa di cura per minorenni dei Padri Passionisti Mondragone (Caserta) 0,41 %
130. Parrocchia di Santo Stefano Sante Marie (L'Aquila) Per il Centro opere assistenziali 0,21 %
131 Asilo infantile « Cristo Re » Motta Montecorvino (Foggia) 0,21 %
132. Ente parrocchiale scuole elementari parificate San Germano Chisone (Torino) 0,21 %
133. Coro polifonico romano Roma 0,21 %
134. Orfanotrofio « Gemma dell'Aquila-Visconti » Resina (Napoli) 0,21 %
135. Opere pie « Spontini » Ricovero per vecchi e asilo infantile Maiolati Spontini (Ancona) . . 0,17 %
136. Istituto « E. Staccioli » Pescara 0,21 %
137 Parrocchia di Roselle Grosseto - Per opere assistenziali . 0,21 %
138. Parrocchia San Francesco d'Assisi Misilmeri (Palermo) Per opere assistenziali 0,21 %
139. Parrocchia di San Nicolò Agliana (Pistoia) Per l'erigendo oratorio . . . . 0,25 %

140. Parrocchia di Santa Maria V M. - Roccafinadamo di Penne (Pescara) - Per opere assistenziali . . . . . 0,21 %
141. Asilo G. De Bardi delle Suore Francescane Mercatale di Vernio (Firenze) . 0,41 %
142. Oratorio Salesiano Porto Recanati (Macerata) . . . 0,25 %
143. Venerabile Confraternita di Misericordia Casciano di Murlo (Siena) . 0,21 %
144. Parrocchia-Chiesa Madre San Giorgio Martire - Prizzi (Palermo) - Per opere assistenziali . . . 0,17 %
145. Associazione cristiana pescatori - Pescara . 0,21 %
146. Parrocchia di S. M. Nascente Ponte nelle Alpi (Belluno) Per opere assistenziali 0,21 %
147. Opera di assistenza ai poveri Sessa Aurunca (Caserta) 0,41 %
148. Asilo infantile « Emigrati Casabonesi » Casabona (Catanzaro) 0.21 %
149. Istituto addestramento lavoratori - Ascoli Piceno . 0,21 %
150. Parrocchia Maria SS. del Rosario - Pescara Per opere assistenziali 0,21 %
151. Parrocchia di San Bartolomeo d. M. Selva di Progno (Verona) Per opere assistenziali 0,41 %
152. Monastero Santa Chiara Clarisse Urbaniste Altamura (Bari) Per opere assistenziali 0,41 %
153. Scuola materna della Parrocchia della Sacra Famiglia Collina di Santa Maria Nuova (Ancona) . 0,17 %
154. Santuario « Santa Maria di Loreto » Toro (Campobasso) Per opere assistenziali 0,21 %
155. Parrocchia di Sant'Andrea in Santa Maria al Pestello Montevarchi (Arezzo) Per opere assistenziali 0,21 %
156. Asilo infantile di Altavilla Montorio al Vomano (Teramo) . 0,21 %
157 Santuario Madonna del Soccorso - Padri Cappuccini Trasacco (L'Aquila) - Per la casa del fanciullo . 0.09 %
158. Parrocchia di San Gaetano Misilmeri (Palermo) - Per opere assistenziali 0,25 %
159. Società riunite di pubblica assistenza « La Misericordia e Olmo » Sarzana (La Spezia) 0,84 %
160. Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori Ascoli Piceno . 0,21 %
161. Centro diocesano G.I.A.C. Gioventù italiana di azione cattolica Tarquinia (Viterbo) . 0,21 %
162. Parrocchia di San Giuseppe Comacchio (Ferrara) - Per opere assistenziali 0,21 %
163. Parrocchia SS. Pietro e Paolo Follonica (Grosseto) Per opere assistenziali 0,21 %
164. Associazione italiana per il servizio civile internazionale - Roma . . 0,67 %
165. Opera diocesana di assistenza - Fermo (Ascoli Piceno) . . . . . 0,41 %
166. Conferenza San Vincenzo De' Paoli - Penne (Pescara) . . . . 0,21 %
167. Parrocchia « San Michele Arcangelo » - Sonnino (Latina) - Per opere assistenziali . . . . 0,33 %
168. I.T.A.L. - Istituto di tutela e di assistenza ai lavoratori - Padova . . . . 0,33 %
169. Opera Pia « Filippo Alessandrini » Civitella del Tronto (Teramo) . . . . . 0,21 %
170. Parrocchia San Giorgio Martire - Vicari (Palermo) Per opere assistenziali . 0,17 %
171. Venerabile Confraternita di Misericordia - Poppi (Arezzo) . . . . 0,21 %
172. Isituto « Charitas » - Imperia . . 0,41 %
173. « Pro Loco » Gavinana - San Marcello Pistoiese (Pistoia) . . . . 0,41 %
174. Parrocchia di Sant'Apollinare - Viapiana di Urbino (Pesaro) - Per opere assistenziali . . . . . . 0,41 %
175. Seminario diocesano - Norcia (Perugia) . . . . . . 0,21 %
176. Parrocchia di Santo Stefano Gleris di San Vito al Tagliamento (Udine) - Per opere assistenziali . . . . . . 0,21 %
177 Opera Pia Conservatorio Santa Maria degli Angeli Putignano (Bari) . . 0,21 %
178. Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Roccapalumba (Palermo) . . . . . 0,21 %
179. Circolo 4/R Giombino di Castel Colonna (Ancona) . . . . 0,13 %
180. Parrocchia della Cattedrale - Teramo Per opere assistenziali . . . . . 0,21 %
181. Associazione Pro Loco - Castiglione d'Orcia (Siena) . . . . 0,21 %
182. Asilo infantile parrocchiale « San Bartolomeo » Melone di Guardiagrele (Chieti) . . . . 0,21 %
183. Parrocchia di San Francesco di Paola Cefalà Diana (Palermo) - Per opere assistenziali . . . . . . 0,21 %
184. Parrocchia di San Giovanni Battista Roncitelli di Senigallia (Ancona) - Per opere assistenziali . . . . . 0,17 %
185. Asilo infantile di Maida (Catanzaro) . . . . 0.21 %
186. Casa della fanciulla « Boccone del povero » Grotte (Agrigento) . . . . 0,21 %
187. Asilo infantile della Parrocchia dei SS. Proto e Giacinto Senarica di Crognaleto (Teramo) . . . . . 0,21 %
188. Asilo infantile Grezzana (Verona) 0,41 %
189. Orfanotrofio Santa Caterina - Cupramontana (Ancona) . . . . 0,17 %
190. Parrocchia Santa Maria de Abbatissis Serra de' Conti (Ancona) Per opere assistenziali . . 0,17 %
191. Parrocchia di San Benedetto Abate - Controguerra (Teramo) - Per opere assistenziali . . . . . . 0,21 %
192. Parrocchia di Glorie di Bagnacavallo (Ravenna) - Per opere assistenziali . 0,21 %
193. Istituto Suore di San Giuseppe dell'Apparizione - Tolfa (Roma) . . . . 0,21 %
194. Parrocchia Santissima Trinità - Villafrati (Palermo) - Per opere assistenziali 0,21 %
195. Asilo infantile di Sestino (Arezzo) 0,21 %
196. Parrocchia Santa Maria della Vittoria - Napoli - Per opere assistenziali . . 0,41 %

197. Asilo parrocchiale « Sacro Cuore » - Castellarano (Reggio nell'Emilia) . 0,41 %

198. Parrocchia San Giovanni Battista Porto Recanati (Macerata) - Per opere assistenziali 0,25 %

199. Asilo di mendicità « Nicola de Filippis » Santa Lucia di Serino (Avellino) 0,25 %

200. Apostolatus Maris Palermo Per l'erigendo Centro di assistenza « Stella Maris » 0,21 %

201. Parrocchia San Rocco ed Agata Carpineto della Nora (Pescara) Per opere assistenziali 0,21 %

202. Parrocchia Maria Santissima del Lume Porticello di Santa Flavia (Palermo) - Per opere assistenziali 0,17 %

203. Centro giovanile Vallemiano Ancona 0,84 %

204. Asilo infantile « Regina Elena » Cerreto Sannita (Benevento) 0,21 %

205. Asilo infantile parrocchiale « Sacro Cuore » Roseto degli Abruzzi (Teramo) 0,21 %

206. Parrocchia di San Michele Arcangelo Monticello di Cinigiano (Grosseto) Per opere assistenziali 0,21 %

207. Rifugio internazionale gioventù « A. E. Mandolesi » Portonovo Ancona 0,38 %

208. Associazione mutua di previdenza « La Casalinga » Roma 0,21 %

209. Parrocchia Santa Maria Assunta Spinoso (Potenza) Per opere assistenziali 0,21 %

210. Asilo infantile comunale in frazione Faraone del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) 0,21 %

211. Organizzazione sanitaria ebraica Assistenza all'infanzia Roma 0,41 %

212. Associazioni cristiane lavoratori italiani Patronato provinciale Pesaro 0,41 %

213. Opera diocesana di assistenza Nepi (Viterbo) 0,21 %

214. Ospizio di Santa Maria di Loreto Cassano Ionio (Cosenza) 0,21 %

215. Parrocchia di San Pietro Colpagano di Civitella del Tronto (Teramo) Per opere assistenziali 0,21 %

216. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Faltona di Talla (Arezzo) 0,21 %

217. Istituto Salesiano « Don Bosco » - Fossombrone (Pesaro) 0,25 %

218. Centro turistico giovanile Roma Per l'erigendo Villaggio turistico di Lorica (Cosenza) . 0,21 %

219. Parrocchia di Montorso Vicentino (Vicenza) Per l'erigenda Casa della gioventù 0,21 %

220. Istituto Sant'Agostino Carpineto Romano (Roma) 0,21 %

221. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Camerino (Macerata) 0,17 %

222. Parrocchia di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) Per opere assistenziali 0,21 %

223. Associazione femminile Medico-Missionaria Roma 0,63 %

224. Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale Caltanissetta . 0,41 %

225. Comitato italiano per l'Aliyath Ha-Noar Roma Per la Casa italiana « Anna Frank » . 0,41 %

226. « Casa del lavoratore » - Montefiorentino di Frontino (Pesaro) 0,17 %

227. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Ville Terranuova Bracciolini (Arezzo) .. 0,21 %

228. Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice Taranto 0,21 %

229. Asilo infantile della Parrocchia di Santa Maria in Valle Trevi (Perugia) 0,21 %

230. Asilo infantile « Regina Pacis » della Parrocchia di San Tommaso Apostolo San Michele al Fiume di Mondavio (Pesaro) 0,17 %

231. Parrocchia di Santa Felicita Rocche di Civitella del Tronto (Teramo) Per opere assistenziali 0,21 %

232. Istituto educativo assistenziale delle Religiose Adoratrici Ancelle del SS. Sacramento e della Carità Roma 0,21 %

233. Piccola Casa della Carità Genga (Ancona) 0,25 %

234. Parrocchia di Santissima Trinità di Badia Calavena (Verona) Per opere assistenziali 0,41 %

235. Istituto dei Padri Canossiani Acilia Roma 0,21 %

236. Piccola Casa della Divina Provvidenza « Cottolengo » Trentola Ducenta (Caserta) 0,21 %

237. Asilo parrocchiale di Mazzano Negrar (Verona) 0,41 %

238. Ritrovo giovanile annesso alla Parrocchia di San Pietro Castello di Serravalle (Bologna) 0,84 %

239. Parrocchia dei SS. Stefano e Marino Maciano di Pennabilli (Pesaro) Per opere assistenziali 0,17 %

240. Centro assistenza lavoratori Mondavio (Pesaro) Per la Casa del lavoratore 0,17 %

241. Parrocchia di Santa Maria del Piano Villapiana (Cosenza) Per l'erigenda Casa del fanciullo « Sant'Antonio » 0,21 %

242. Asilo parrocchiale di Santa Maria in Calafria Petriano (Pesaro) 0,17 %

243. Asilo infantile di Ripe Civitella del Tronto (Teramo) 0,21 %

244. Associazioni cristiane lavoratori italiani Circolo di Molinaccio Cartoceto (Pesaro) 0,17 %

245. Città del fanciullo e degli artigianelli Acireale (Catania) 0,21 %

246. Istituto Sacro Cuore « Mons. Gentili » per orfani Fano (Pesaro) 0,29 %

247. Parrocchia di San Cono Cessaniti (Catanzaro) Per opere assistenziali . 0,21 %

248. Asilo parrocchiale « San Biagio » - Pergola (Pesaro) 0,21 %

249. Asilo infantile « Sacro Cuore » Villa Lempa Civitella del Tronto (Teramo) 0,21 %

250. Istituto Suore Francescane Alcantarine Roma 0,21 %

251. Istituto Suore Missionarie della fanciullezza Pesaro . . . . 0,33 %

252. Opera diocesana di assistenza - Sarsina (Forlì) 0,21 %
253. Ente guardaroba e refezione del popolo Jesi (Ancona) 0,41 %
254. Istituto « Servi di Maria » Arco (Trento) 0,41 %
255. Istituto Ravasco Pescara 0,21 %
256. Asilo infantile parrocchiale « Giuseppe Meacci » Rigutino di Arezzo . 0,21 %
257. Orfanotrofio « Figlie di Maria » - Sassari . . 0,41 %
258. Istituto educativo assistenziale « Casa Sant'Angela » Porto Torres (Sassari) 0,41 %
259. Monastero dei Padri Benedettini di Santa Maria in Praglia di Teolo (Padova) - Per opere assistenziali 0,41 %
260. Monastero Benedettine San Daniele di Abano Terme (Padova) Per l'opera gioventù 0,41 %
261. Parrocchia di San Rossore di Pisa Per opere assistenziali . 0,21 %
262. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Piano d'Orta di Bolognano (Pescara) Per opere assistenziali 0,21 %
263. Centro sociale di Ciciliano (Roma) 0,21 %
264. Asilo infantile « Gesù Bambino » del Rione San Pietro Nuoro 0,21 %
265. Ricreatorio giovanile « San Tommaso Apostolo » Ortona (Chieti) 0,21 %
266. Confraternita di Misericordia Radicondoli (Siena) 0,21 %
267 Parrocchia di San Giuseppe Campofelice di Fitalia (Palermo) Per opere assistenziali 0,21 %
268. Centro italiano femminile Reggio Calabria . 0,21 %
269. Parrocchia di San Paolo in Pila - Sestri Levante (Genova) Per opere assistenziali 0,84 %
270. Casa della giovane Collevalenza di Todi (Perugia) 0,41 %
271 Parrocchia Cattedrale di San Pietro Apostolo Ales (Cagliari) Per opere assistenziali . 0,21 %
272. Istituto « Rita e Nada Solinas » - Sassari . . . 0,84 %
273. Conferenza di carità di San Vincenzo de' Paoli Alghero (Sassari) 0,21 %
274. Asilo infantile « De Arca » Sorgono (Nuoro) 0,41 %
275. Monastero Santa Chiara Oristano (Cagliari) Per opere assistenziali 0,41 %
276. Parrocchia di San Silvestro Pietrarubbia (Pesaro) Per l'erigenda « Casa per i figli dei lavoratori » 0,41 %
277. Convento « La Gancia » Centro raccolta orfani Palermo 0,21 %
278. Asilo infantile « Mons. Montalbetti » Pellaro di Reggio Calabria 0,21 %
279. Piccola Casa dei poveri « Raffaele e Vincenzo Ambrosio » - Caccuri (Catanzaro) 0,21 %
280. Istituto « Sacro Cuore » - Matera . 0,21 %
281 Istituto educativo assistenziale « Casa del fanciullo » Taranto . . 0,21 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — MEDICI — MARTINELLI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1499.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Leone », con sede nella frazione Palazzi del comune di Sestino (Arezzo).

N. 1499. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Leone », con sede nella frazione Palazzi del comune di Sestino (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 114. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, n. 1348 « Proroga della durata del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « CO.C.L.E. », con sede in Napoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272, del 17 ottobre 1963, a pag. 4914, ove è detto: « (trentuno dicembre millenovecentosessantadue) » leggasi: « (trentuno dicembre millenovecentosettantadue) ».

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1963.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Muratti's Ariston Filter.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106 e successive modificazioni;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione de prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, numero 1592;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca svizzera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Muratti's Ariston Filter, Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

E' radiata dalla tariffa la sigaretta Muratti's Ariston Filter di produzione olandese iscritta a Lit. 20.000 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1963

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1963
Registro n. 16 Monopoli, foglio n. 86. — MONACELLI

(9580)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1963.

Orari, programmi d'insegnamento e prove d'esame nella scuola media per ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, che stabilisce gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove d'esame per la scuola media statale;

Considerata l'opportunità di integrare i suddetti orari e programmi, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati da impartire nella scuola media per ciechi;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Nella scuola media per ciechi sono insegnamenti specializzati le « applicazioni tecniche speciali » e le « attività pratiche speciali ». Gli orari e le prove d'esame per la stessa scuola, nonchè i programmi degli anzidetti insegnamenti specializzati sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto. Per i restanti insegnamenti valgono i programmi stabiliti con il decreto ministeriale 24 aprile 1963 di cui alla premessa.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Scuola media per ciechi

Orario settimanale delle lezioni

Materie d'insegnamento	Ore settimanali			Prove di esame
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	
A) *Insegnamenti obbligatori*				
I. — Religione (1)	1	1	1	—
II. — Italiano	6	—	5	s.o.
— Italiano ed elementari conoscenze di latino .	—	9	—	s.o.
— Storia ed educazione civica, geografia . . .	4	4	4	o.
III. — Lingua straniera . . .	2	3	3	s.o.
IV. — Matematica	3	3	3	s.o.
— Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o.p.
V. — Educazione artistica .	2	2	2	g.o.p.
VI. — Applicazioni tecniche	2	—	—	—
— Applicazioni tecniche speciali	2	2	3	—
VII. — Educazione musicale	1	—	—	—
VIII. — Attività pratiche speciali	3	3	3	—
IX. — Educazione fisica . . .	2	2	2	p.
	30	31	29	
B) *Insegnamenti facoltativi*				
X. — Latino	—	—	4	s.o. (2)
XI. — Applicazioni tecniche	—	2	3	—
XII. — Educazione musicale .	—	1	1	—
TOTALE GENERALE (3) . . .	30	32-33 34	30-32 33-37	

Avvertenze: s = scritto; o = orale; p = pratica; g = grafica.

(1) Con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n 824.

(2) La prova d'esame è obbligatoria solo per coloro che intendono iscriversi al liceo classico.

(3) Il totale generale dell'orario settimanale di lezioni sarà per l'alunno diverso a seconda che segua o non l'insegnamento di materie facoltative.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO DI APPLICAZIONI TECNICHE SPECIALI E DI ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI.

Le caratteristiche fondamentali degli insegnamenti speciali possono compendiarsi nei seguenti due aspetti:

a) necessità di un insegnamento il più possibile individualizzato, differendo da alunno ad alunno il modo di prendere contatto con la realtà circostante e soprattutto i tempi di sviluppo di tale presa di contatto ai fini conoscitivi;

b) maggiore estensione nel tempo di alcune tecniche didattiche dirette a suscitare prima e a consolidare dopo la conoscenza della realtà circostante.

APPLICAZIONI TECNICHE SPECIALI

Le applicazioni tecniche e le applicazioni tecniche speciali debbono considerarsi come due aspetti di una unica disciplina, diretta a promuovere un vasto e complesso inserimento del privo della vista nell'ambiente: vasto per le molteplici forme di conoscenze e di relazioni, complesso per l'intensità dell'adesione psicologica del soggetto all'ambiente esterno.

Le applicazioni tecniche e le applicazioni tecniche speciali, consentiranno, pertanto, all'alunno non vedente di indugiare più a lungo nel consolidamento di quelle fasi del processo conoscitivo che vengono solitamente date per acquisite presso alunni normali.

Ciò posto per applicazioni tecniche speciali si deve intendere quel complesso di attività che consentono al non vedente di conseguire una maggiore aderenza di conoscenze alla realtà circostante, di strutturare una attività motoria adeguata all'azione e alle necessità di comportamento, di sviluppare, mediante apprendimenti sussidiari la vita di relazione compromessa dalla mancanza di una vera e propria imitazione spontanea che agisce come fattore educativo della società nei confronti del fanciullo.

Per la sezione maschile le applicazioni tecniche speciali consistono, quindi, oltre all'apprendimento della scrittura corsiva e della dattilografia, in una educazione del comportamento, in uno studio dell'ambiente sociale nelle sue manifestazioni più immediate.

A titolo indicativo ed esemplificativo si richiama l'opportunità di far conoscere ai fanciulli e agli adolescenti ciechi, oltre agli oggetti di uso più comune alcuni impianti di produzione, fabbriche, centrali, luoghi di distribuzione di prodotti, magazzini, mercati, negozi, poichè soltanto in tal modo avranno la possibilità di stabilire un effettivo contatto con la società e con l'aspetto produttivo di essa.

Per la sezione femminile le applicazioni tecniche speciali assumono particolare valore consentendo all'alunna che non vede, il raggiungimento non solo della più completa autonomia nella cura della propria persona e dei propri oggetti, ma anche il ripristino di quella naturale grazia femminile che la mancata imitazione e l'impossibilità di controllo diretto del gesto avevano compromesso.

SEZIONE MASCHILE

Prima classe:

L'alunno sarà portato a una osservazione razionale e dettagliata dell'ambiente che lo circonda: partendo dall'ambiente più familiare della scuola per giungere a quello più complesso della vita sociale e della produzione. L'osservazione non dovrà mantenersi nella pura e semplice forma descrittiva, limitata cioè alla esplorazione dell'oggetto, ma dovrà assumere gli aspetti di una sempre più diretta e personale partecipazione dell'alunno alla vita e alle manifestazioni dell'ambiente. Gli oggetti verranno osservati non solo nella loro forma e non tanto al fine di possederne una chiara immagine generale, ma allo scopo di consolidare la conoscenza dell'oggetto, se ne studierà la materia, la tecnica di costruzione, l'uso e la funzione in rapporto all'utilità che l'oggetto riveste nella vita. Le visite agli impianti di produzione degli oggetti o alle centrali dei servizi pubblici, dovranno avere larga parte nel programma del primo anno, poichè da esse l'alunno potrà derivare una più ampia coscienza sociale, superando l'individualismo e l'isolamento caratteristici della minorazione. Ogni visita dovrà essere preceduta da una preparazione in classe che dovrà servirsi di modelli, possibilmente costruiti in collaborazione con gli alunni, di ricostruzioni ambientali, tali da consentire una efficace presa di contatto con l'ambiente visitato. Molte macchine ed attrezzature non potranno essere direttamente osservati per le dimensioni delle stesse che esulano dalla esplorazione diretta e per la pericolosità che possono comportare, sarà quindi necessario procedere a descrizioni precedenti e a riproduzioni di modelli, se vogliamo che anche il privo della vista segua con profitto e con acquisizioni conoscitive utili, lo studio dei cicli di produzione.

Seconda classe:

Attivata nell'alunno non vedente l'ideazione è possibile passare alla fase della progettazione mediante schizzi eseguiti con materiale e sussidi didattici speciali: l'alunno in tal modo verrà addestrato ad impostare la propria rappresentazione dell'oggetto su uno schema immaginativo fondamentale, del quale sarà in grado in ogni occasione di dare le varie interpretazioni.

In questo periodo si dovrà porre in massimo rilievo la importanza della rappresentazione grafica degli oggetti e degli ambienti, facendo acquisire all'alunno non vedente la necessaria tecnica di simbolizzazione e di schematizzazione.

Disegni di oggetti, riproduzioni con materie plastiche (creta, plastilina, ecc.), eseguite sempre con razionalità nel rispetto delle proporzioni precedentemente stabilite, e con una tecnica che tenda a rilevare l'essenziale. Inoltre, si cureranno il disegno di piante in scala, di progetti per semplici impianti, e per l'arredamento e l'attrezzatura di ambienti di abitazione, di studio e di lavoro.

Terza classe:

In terza classe dovrà essere dato prevalente rilievo alla vita di relazione, al contatto con gli ambienti sociali, onde sviluppare in alto grado quella socialità che consenta al non vedente di inserirsi con successo nella vita produttiva.

Nell'intero corso le applicazioni tecniche e le applicazioni tecniche speciali dovranno dar luogo a frequenti colloqui, ad attività di gruppo senza che l'individualizzazione dell'insegnamento, necessaria in fasi determinate dall'apprendistato, comprometta l'adattamento sociale e lo sviluppo delle relazioni umane. Di ogni attività l'alunno dovrà abituarsi a dare relazione, tenendo appositi registri e diari, sui quali annoterà impressioni e descriverà oggetti, predisporrà propri piani di lavoro da sottoporre all'insegnante e da discutere in classe: i registri e i diari dovranno essere compilati usando la scrittura a matita o quella dattilografica e ciò per fornire una tecnica più appropriata nell'uso di questi indispensabili sussidi per la comunicazione con gli altri.

SEZIONE FEMMINILE

Ferme restando le considerazioni generali relative all'opportunità di procedere ad una conoscenza ordinata e ragionata della realtà circostante nei modi e nei tempi illustrati, per le alunne si darà particolare rilievo a quelle conoscenze che attengono più direttamente alla cura della propria persona e dei propri oggetti, alla preparazione e alla disposizione ordinata di semplici ambienti, alla cura del proprio atteggiamento sia nel momento dell'attività sia in ogni altro momento della giornata; ciò può essere conseguito soltanto attraverso opportuni esercizi e dietro un severo controllo che divenga sempre più autocontrollo.

La cura della casa costituirà prevalentemente il programma del secondo e terzo anno, completandosi con elementari nozioni di relazioni sociali, concretizzate in una costante pratica della vita.

ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI

Questo insegnamento raggruppa quelle attività che tradizionalmente andavano sotto la denominazione di lavoro manuale o lavoro professionale. La definizione di attività sembra più idonea a definire il carattere educativo dell'insegnamento prevalente su quello direttamente professionale.

Infatti, mediante il tipo di insegnamento indicato col nome di attività pratiche speciali, si tende a sviluppare in modo prevalente le abilità manuali ai fini educativi sopra cennati senza vincolare l'insegnante a un programma fisso mirante all'acquisizione di tecniche esecutive. I piccoli oggetti che in legno o in ferro, o mediante altre materie, potranno essere costruiti dal non vedente sotto la guida dell'insegnante avranno lo scopo di consentire all'educando stesso una più diretta presa di conoscenza della realtà, vissuta nel suo processo costruttivo in modo analitico e rappresentata nelle sue finalità in modo sintetico.

Le attività pratiche speciali saranno inoltre adattate alle esigenze dei singoli istituti nel quadro delle tradizioni di ciascuna scuola e per il migliore sfruttamento ai fini educativi delle risorse ambientali offerte da ciascuno di essi. Tali insegnamenti saranno affidati agli istruttori tecnico-pratici che dovranno possedere i titoli di studio per poterlo fare, e la specializzazione conseguita a seguito della frequenza di appositi corsi.

Classe prima:

In questa classe prevalentemente si studieranno le proprietà delle materie esercitando l'alunno alla rilevazione di esse e a comportarsi adeguatamente con l'uso di attrezzi per intervenire sulla materia stessa. L'esercitazione non dovrà mai, comunque, essere puro e semplice addestramento ma dovrà costantemente tendere ad un fine pratico nella rappresentazione di un oggetto determinato. In questa prima fase essendo predominante l'interesse per lo studio della materia da trasformare e per il maneggio degli attrezzi, sarà lasciata maggiore libertà di scelta e di esecuzione all'alunno, senza richiedere che gli oggetti rientrino in un ordinato piano di osservazione e di costruzione ragionata. Sarà altresì lasciata ampia libertà per la scelta delle attività pratiche che potranno riferirsi alla trasformazione di materie come gli esercizi di giardinaggio o alla pratica dell'allevamento. Questo soprattutto per la sezione femminile.

Classi seconda e terza:

Nel secondo e terzo anno avranno particolare importanza le attività pratiche ordinate in piani scolastici ampi e complessi.

Gruppi di alunni potranno così dedicarsi con piani sistematici, razionali, con criteri corrispondenti alla realtà e tendenti ad un fine, ad attività di laboratorio, oppure alla manutenzione di parte della casa (impianti elettrici, idraulici, ecc.), altri potranno dedicarsi alla cura di un orto razionale o di un allevamento impostato con criteri validi, di cui gli alunni si debbono rendere conto e debbono dar conto.

Le alunne nella prima classe si eserciteranno in lavori donneschi che consentano di adeguare e sviluppare la loro abilità manuale.

In questa fase le alunne non vedenti dovranno essere guidate verso la scoperta di quegli espedienti che possono consentire anche a chi non vede l'uso di attrezzi di lavoro e l'esecuzione dei lavori imperniati prevalentemente sulla vista.

In seconda e terza classe l'alunna si eserciterà nell'esecuzione di quelle attività pratiche, acquisite dalle coetanee vedenti direttamente attraverso l'osservazione quotidiana e l'imitazione.

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina, numero 14720, datata 13 agosto 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Campagna Roberto, presidente della citata Commissione con il dott. Marini Riccardo, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Marini Riccardo è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Latina in sostituzione del dott. Campagna Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9486)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1962, sulla rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il triennio 5 giugno 1962-4 giugno 1965;

Vista la lettera 26 settembre 1963, n. 158923, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Mariano Marano, quale proprio rappresentante in seno al predetto Collegio, in sostituzione del dott. Riccardo Corposanto, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Mariano Marano è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Riccardo Corposanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1934, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1962, riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1962, 1963, 1964;

Vista la lettera n. 462Ris, in data 30 settembre 1963, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato, quale rappresentante degli agricoltori nel predetto Consiglio, il dott. Francesco Grinzato, in sostituzione del dott. Mario Benacchio;

Decreta:

Il dott. Francesco Grinzato è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in sostituzione del dott. Mario Benacchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, la provincia di Catanzaro, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.843.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9744)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Favara (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9746)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Mazara del Vallo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9747)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, la provincia di Gorizia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9745)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, la provincia di Ascoli Piceno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 672.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9751)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, la provincia di Pistoia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 318.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9752)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9743)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1963, il comune di Formia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9748)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Adria (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9749)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Fabriano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9750)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.426.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9669)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Staffolo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.172.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9670)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.935.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9671)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di San Gregorio Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9672)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.263.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9673)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Girifalco (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.100.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9674)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.666.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data 8 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: Tufo Alessandra, nata ad Apici il 23 agosto 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data 3 luglio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia — Intestazione: Ruggiero Domenico Maria, nato a Foggia il 1° maggio 1921 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale lire 550.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 mod. 241 D.P. — Data: 29 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Del Noce Romualdo, nato a Palermo il 10 febbraio 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 mod. 241 D. P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1302 mod. 243 D.P. — Data: 7 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Napoli — Intestazione: D'Oriano Raffaele, nato a Pozzuoli il 17 maggio 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 305.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 mod. cambio red. 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Savona — Intestazione: Giacchino Bartolomeo Costantino, nato a Ellera (Savona) il 29 ottobre 1883 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale lire 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9279)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale 30 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'8 novembre 1963, nel sommario e a pagina 5221, seconda colonna, ultimo rigo, ove è detto « ... decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1952, n. 1063 » leggasi « ... decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

(9754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Istituzioni di fisica teorica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9766)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, pag. 5226, il titolo indicato al decimo rigo della prima colonna deve intendersi come appresso rettificato:

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », 5,50 % Serie speciale « Società Edison », 6 % Serie speciale « Società Edison » e 6 % Serie speciale « Società Montecatini » . . . . Pag. 5239

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di Lettura della partitura nel Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a una cattedra di Lettura della partitura nel Conservatorio di musica di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle legge razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d)* rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c)* rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f)* nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ai aventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una

attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, o da cui risultino indicati oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 8, ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva o vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano potuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove di esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 70, foglio n. 344

Programma degli esami di concorso a cattedre di Lettura della partitura nei Conservatori di musica

1. — Eseguire un *Preludio* e *Fuga del clavicembalo* ben temperato di G. S. BACH, estratto a sorte fra dodici presentati dal candidato: sei del primo e sei del secondo volume.

2. — Eseguire uno studio del *Gradus ad Parnassum* di MUZIO CLEMENTI, estratto a sorte, fra i seguenti numeri: 9, 15, 16, 17, 30, 32, 44, 58, 65, 87.

Le prove 1 e 2 saranno sorteggiate otto ore prima.

3. — Eseguire due pezzi clavicembalisti di carattere brillante a scelta del candidato.

4. — Eseguire una Sonata di BEETHOVEN, a scelta del candidato.

5. — Eseguire una importante composizione del periodo romantico, a scelta del candidato.

6. — Eseguire una composizione moderna.

7. — *a*) interpretare, previo studio di sei ore, una composizione pianistica di media difficoltà assegnata dalla Commissione;

b) analizzare oralmente dal punto di vista formale ed orchestrale una composizione sinfonica assegnata dalla Commissione, previo studio di quattro ore;

c) leggere al pianoforte una partitura vocale a quattro voci scritta nelle rispettive chiavi, assegnata dalla Commissione;

d) leggere al pianoforte una composizione sinfonica assegnata dalla Commissione;

e) leggere ed accennare con la voce un brano d'opera, nella riduzione per canto e pianoforte, assegnato dalla Commissione.

8. — Realizzare per quattro strumenti, un basso di notevole sviluppo, assegnato dalla Commissione. Per questa prova, da svolgersi in stanza fornita di pianoforte, sono assegnate sedici ore.

9. — Impartire a un allievo del corso superiore di composizione una lezione pratica che verta sulla lettura di un brano di partitura vocale e di uno di partitura strumentale.

10. — Dar prova di conoscere: le più notevoli composizioni di carattere sinfonico e sinfonico vocale; le opere teatrali più significative; i vari stili e le varie forme; le caratteristiche e la tecnica degli strumenti d'orchestra.

(9537)

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di Pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Pesaro

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a una cattedra di Pianoforte principale nel Conservatorio di musica di Pesaro.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle legge razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettra *f*) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio re-

datto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, o da cui risultino indicati oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 8, ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva o vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano potuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove di esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1963
Registro n. 70, *foglio n.* 342

Programma degli esami di concorso a cattedre di Pianoforte principale nei Conservatori di musica

Prima prova:

Eseguire integralmente un programma della durata non inferiore ad un'ora, estratto a sorte 24 ore prima, fra due presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) una «Partita» oppure un'altra composizione importante di G. S. BACH, originale o trascritta;

b) una Sonata di BEETHOVEN fra le seguenti: Op. 2 n. 3; Op. 31 numeri 1, 2, 3; Op. 53, 57, 101, 106, 109, 110, 111;

c) una importante composizione del periodo romantico fra quelle di CHOPIN, SHUMANN, LISZT. Al posto di una composizione di CHOPIN, il candidato potrà presentare un gruppo di tre studi scelti dall'Op. 10 e dall'Op. 25, con esclusione dei numeri 6 e 9 dell'Op. 10 e dei numeri 1 e 2 dell'Op. 25;

d) un gruppo di composizioni importanti, da BRAHMS ai contemporanei.

Seconda prova:

a) eseguire due Sonate brillanti di D. SCARLATTI ed una composizione clavicembalistica italiana, scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;

b) eseguire, seduta stante, un Preludio e Fuga del *Clavicembalo ben temperato* di G. S. BACH, estratto a sorte fra cinque del 1° e cinque del 2° volume presentati dal candidato;

c) eseguire integralmente un Concerto per pianoforte e orchestra, scelto dalla Commissione, fra almeno due presentati dal concorrente, di cui dal periodo romantico o moderno.

Il collaboratore al secondo pianoforte sarà designato dal candidato.

Terza prova:

eseguire, previo studio di cinque ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

Quarta prova:

impartire una lezione pratica a un allievo del corso inferiore e uno del corso medio o superiore.

Quinta prova:

a) fare per iscritto, nel limite massimo di sei ore, l'analisi formale ritmica e armonica di un primo tempo di sonata assegnato dalla Commissione;

b) leggere, a prima vista, un brano di musica moderna di media difficoltà;

c) dimostrare di conoscere i vari sistemi di insegnamento ed esporre i propri criteri didattici;

d) rispondere a domande sulla costruzione, sul funzionamento e sulla storia del pianoforte, dimostrando di conoscere le più importanti opere del repertorio concertistico e didattico.

(9588)

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di Armonia e contrappunto nel Conservatorio di musica di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a una cattedra di Armonia e contrappunto nel Conservatario di musica di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle legge razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera c) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettra f) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, o da cui risultino indicati oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati

come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 8, ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva o vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano potuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove di esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1963
Registro n. 70, *foglio n.* 343

Programma degli esami di concorso a cattedre di Armonia e contrappunto nei Conservatori di musica

1. — Comporre, nel limite massimo di 24 ore, una fuga a 4 parti per voci senza parole o per quartetto d'archi, su soggetto dato dalla Commissione esaminatrice.

2. — Comporre nel limite massimo di 24 ore, un mottetto o un madrigale a cinque voci, su testo letterario assegnato dalla Commissione esaminatrice.

3. — Comporre, nel limite massimo di 24 ore, un pezzo per pianoforte o per pianoforte e uno strumento ad arco, su tema assegnato dalla Commissione esaminatrice.

4. — Fare per iscritto, nel limite massimo di 12 ore, l'analisi tecnica di una parte di un'importante composizione sinfonica scelta dalla Commissione esaminatrice.

5. — *a*) Sviluppare, al pianoforte seduta stante, un tema dato, quale saggio estemporaneo di abilità nell'arte dell'improvvisazione;

b) realizzare al pianoforte, seduta stante, il basso di un brano di sonata per violino e basso continuo o di un'aria del settecento;

c) armonizzare al pianoforte, seduta stante, una melodia data dalla Commissione esaminatrice.

6. — *a*) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un elaborato di armonia o uno di contrappunto (fuga compresa) assegnati dalla Commissione stessa;

b) leggere al pianoforte una composizione a quattro voci, scritta nelle rispettive chiavi antiche;

7. — *a*) scrivere seduta stante un basso d'armonia rispondente a determinati criteri proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) rispondere alle domande concernenti il proprio metodo di insegnamento, lo sviluppo storico ed estetico dell'armonia e del contrappunto, i più importanti trattati di studio, i vari sistemi d'insegnamento e quanto possa riferirsi alla cattedra messa a concorso.

N.B. — Le prove 1, 2, 3, 4, avranno luogo in stanze chiuse fornite di pianoforte.

(9539)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. (Decreto ministeriale 18 agosto 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 ottobre 1963 il decreto ministeriale 8 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 26 Finanze, foglio n. 370, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecentodieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1962.

(9405)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca - indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 29 ottobre 1963 il decreto ministeriale 13 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 211, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e II. II., Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962.

(9406)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.